

TI_GERICHTE 11.2002.69 vom 21. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.69

FR: TI_GERICHTE 11.2002.69 du 21 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.69 del 21 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2002 11.2002.69

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2002 11.2002.69

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2002 11.2002.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2002.00069 Lugano 21 giugno 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. _____ / _____ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6 aprile 2001 da _____, ora in _____ riguardo al figlio _____ de _____ (_____), _____; giudicando ora sulla domanda di riesame presentata dall'istante il 10 giugno 2002 con riferimento alla sentenza emessa il 13 maggio 2002 da questa Camera nei suoi confronti (inc. _____ . _____ . _____); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di riesame; 2. Se dev'essere accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso del termine per l'appello; 3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 6 aprile 2001 _____ ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la revoca dell'interdizione riguardante il figlio _____ i, pronunciata il 21 dicembre 1998; che la Sezione degli enti locali ha assegnato all'istante, il 9 aprile 2001, un termine di 15 giorni – sotto comminatoria dello stralcio dell'istanza – per presentare “una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti”, “una sufficiente motivazione” e “i documenti probatori a sua disposizione”; che _____ ha presentato il 26 aprile 2001 un reclamo contro l'assegnazione del termine al Consiglio di Stato, che lo ha trasmesso il 30 aprile successivo all'autorità di vigilanza; che l'autorità di vigilanza, statuendo l'11 maggio 2001, ha dichiarato irricevibile l'istanza del 6 aprile 2001, senza prelevare spese; che contro tale decisione dell'autorità di vigilanza _____ è insorta al Consiglio di Stato con un “ricorso” dell'11 giugno 2001; che con risoluzione del 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per incompetenza, senza riscuotere oneri processuali; che con ricorso dell'11 settembre 2001 _____ ha chiesto a questa Camera, previa nomina di un difensore d'ufficio e concessione del gratuito patrocinio, l'accoglimento della sua istanza e la revoca dell'interdizione; che, in parziale accoglimento dell'appello

(“ricorso”), il 13 maggio 2002 questa Camera ha annullato la decisione emessa l'11 maggio 2001 dall'autorità di vigilanza, cui ha rinviato gli atti per un complemento di istruttoria e perché statuisse sulla domanda di assistenza giudiziaria e sulla designazione di un patrocinatore d'ufficio postulata dall'interessata (inc. _____ . _____ . _____); che il 10 giugno 2002 _____ ha introdotto a questa Camera un'istanza “di petizione – di riesame (legge e diritto)”, con la quale chiede il “riesame della sentenza e causa contestata (legge e diritto)”, la “restituzione in intero del termine di ricorso al _____ (legge e diritto)”, “il ripristino della legalità di legge e di diritto” e “la nomina di un difensore d'ufficio (legge e diritto)”; che in sostanza la richiedente afferma di rifiutare la sentenza del 13 maggio 2002 e lamenta un vilipendio della Costituzione cantonale; che la domanda in questione non è stata notificata all'autorità di vigilanza; e considerando in diritto: che le sentenze emesse in materia di interdizione dalla Camera civile di appello, ultimo grado di giurisdizione cantonale, sono suscettibili in sede cantonale solo di revisione o di interpretazione (art. 333 e 340 CPC); che una domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per i motivi esplicitamente enunciati dagli stessi art. 333 e 340 CPC; che il Codice di procedura civile ticinese non prevede, invece, la possibilità di riesaminare sentenze definitive; che in concreto la richiedente chiede il “riesame” della sentenza 13 maggio 2002, adducendo che questa sarebbe “di comodo e illegale”; che tale motivazione esula manifestamente dai titoli di revisione previsti dall'art. 340 CPC, di modo che la domanda di riesame è d'acchito irricevibile; che le richieste di “restituzione del termine di ricorso al _____ (legge e diritto)”, “nomina di un difensore d'ufficio” e “ripristino della legalità di legge e di diritto” sono divenute prive di oggetto con l'emanazione della sentenza del 13 maggio 2002; che l'istanza del 10 giugno 2002, priva di consistenza, può essere decisa pertanto con la procedura dell'art. 313 bis CPC; che, vista la particolarità della fattispecie, si soprassedie al prelievo di tasse e spese; pronuncia: 1. L'“istanza di petizione e di riesame” è irricevibile. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione a: – _____ _____ , _____ ; – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Comunicazione al Consiglio di _____ , _____ . Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.